



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

AI DIRIGENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI

e p.c. AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
LORO SEDI

Ai Rappresentanti regionali OO.SS.
Comparto scuola - LORO SEDI

OGGETTO: Permessi per il diritto allo studio anno solare 2017 - Apertura funzioni ARIS - Riapertura termini presentazione domande per personale docente nominato fino al 30.6.2017 o fino al 31.08.2017 dopo la scadenza del 15.11.2016.

Si comunica che **a partire dal 23 novembre 2016 e fino al 23 dicembre 2016** saranno aperte **alle istituzioni scolastiche** le funzioni ARIS per l'inserimento delle domande di permesso per il diritto allo studio (150 ore) per l'anno solare 2017.

Considerata l'eccezionalità del corrente anno scolastico, caratterizzata dall'inserimento in GAE e nelle graduatorie di istituto dei numerosi ricorrenti destinatari di pronunce giudiziali favorevoli, considerato altresì che risulta in fase di conclusione l'assegnazione delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche dalle predette graduatorie, questo Ufficio ritiene di dover derogare al termine del 15 novembre previsto dalla normativa vigente per consentire la presentazione delle domande di fruizione dei permessi per diritto allo studio al personale sottoindicato:

- docenti che hanno stipulato un contratto fino al 31 agosto 2017 o fino al 30 giugno 2017 da GAE o dalle graduatorie di istituto successivamente al 15 novembre 2016.

La predetta istanza dovrà essere prodotta al Dirigente Scolastico della scuola di servizio improrogabilmente **entro il 20 dicembre p.v.**, utilizzando esclusivamente il modello allegato alla nota di questo Ufficio prot. 20033 del 3.11.2016.

Analogamente, entro il medesimo termine del 20 dicembre p.v., sarà tenuto a ripresentare la domanda per la concessione dei permessi per diritto allo studio, il personale docente che ha cambiato la sede di servizio **in quanto nominato a tempo determinato su sede diversa rispetto a quella in cui ha presentato domanda entro il 15 novembre, riportando le nuove condizioni contrattuali (numero ore di servizio, stato giuridico, ecc)**

1 - Apertura funzioni ARIS - Inserimento dati numero del personale in servizio (alla data del 23 novembre 2016)

Tutte le scuole, anche quelle che non hanno ricevuto alcuna domanda di concessione dei permessi, devono comunicare il predetto dato che risulta indispensabile per definire il numero di permessi a livello provinciale e regionale **(3% del personale in servizio)**.

L'inserimento del numero del personale docente e ATA in servizio presso l'istituzione scolastica riguarda il personale di ruolo, con supplenza annuale, fino al termine delle attività didattiche o in attesa dell'avente titolo su posto vacante o disponibile. Deve essere conteggiato il personale su posto comune, su posto di sostegno e su posti di potenziamento, i docenti di religione cattolica a tempo indeterminato e determinato nonché il personale educativo e il personale ATA.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Il personale che presta servizio su due o più scuole **deve essere conteggiato solo da una scuola**, cioè dalla prima (scuola di titolarità o di utilizzazione, o quella indicata per prima nel contratto a tempo determinato o, in caso di contratti a t.d. stipulati in tempi diversi, da quella presso la quale è stato stipulato il primo contratto in ordine di tempo).

Il personale in servizio sui CTP, ora afferenti al CPIA, sarà rilevato sul codice meccanografico di quest'ultimo.

Si evidenzia che, al fine di agevolare ed armonizzare le operazioni, si è ritenuto di calcolare a **livello regionale** il numero di permessi concedibili sia a livello provinciale che per singola istituzione scolastica.

2 - Inserimento in ARIS domande richiedenti in possesso dei requisiti

Le scuole inseriranno tutte le domande dei richiedenti in possesso dei requisiti (appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 1 del C.I.R. e richiesta **di uno** dei corsi indicati all'art. 4).

L'inserimento delle domande degli aspiranti che prestano servizio su due o più scuole deve essere effettuato dalla medesima scuola che ha conteggiato il richiedente (vedi paragrafo precedente); si evidenzia che deve essere inserito il **numero totale di ore** di servizio prestate su due o più scuole.

Questo ufficio verificherà che la domanda di concessione dei permessi presentata dal personale **in più** scuole, venga gestita solo da una scuola.

Le scuole avranno inoltre cura di inserire, per ogni aspirante, il numero di ore di permesso concedibili nell'anno solare 2017, secondo le modalità indicate nell'art. 10 del C.I.R. sottoscritto il 2.11.2016.

Si precisa che la funzione ARIS prospetterà il numero massimo di ore previsto dal CIR per quella tipologia di permesso nonché il calcolo del numero di ore spettante all'aspirante in relazione al tipo di nomina e all'orario di servizio.

Si ricorda che il personale **fuori corso che ha già fruito** dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio, **non ha titolo** a fruire di ulteriori permessi (cfr C.I.R. art. 10 comma 5) **e non va inserito** in ARIS.

Si precisa inoltre che nella lettera b) dell'art. 4 del citato C.I.R. "*corsi di laurea per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria di cui al D.M. 249/2010*" **deve intendersi compresa anche la frequenza dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno previsti nell'ambito del corso di Laurea magistrale quinquennale di Scienze della Formazione (nuovo ordinamento).**

Si ricorda che le funzioni ARIS saranno aperte :

- **per l'inserimento del numero del personale in servizio: dal 23 novembre al 10 dicembre 2016;**
- **per l'inserimento delle domande dei richiedenti i permessi: dal 23 novembre al 23 dicembre 2016.**

Domande dei richiedenti ritenuti NON in possesso dei requisiti

Le scuole avranno cura di inviare, **entro la medesima data del 23 dicembre 2016**, all'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza tutte le domande degli aspiranti ritenute non in linea con i requisiti previsti dal citato CIR per le valutazioni previste dall'art. 7, punto 2).

Si segnala che nell'area riservata (ARIS) del sito di questa Direzione è pubblicato il **manuale tecnico** per l'utilizzo della funzione ARIS, contenente il fac-simile delle informazioni da inserire e le istruzioni per la compilazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Si evidenzia infine, che ai sensi dell'Accordo integrativo sottoscritto in data 26 febbraio 2014:

- i docenti di scuola primaria ammessi ai corsi di formazione di **lingua inglese**
- i docenti di scuola secondaria di secondo grado ammessi ai corsi con metodologia **CLIL**

hanno diritto a fruire dei permessi, ai sensi del 3° comma dell'art. 64 del vigente CCNL comparto scuola **senza gravare sul contingente del 3%** .

Detti docenti pertanto **non dovranno produrre domanda** e non dovranno essere collocati nelle graduatorie dei richiedenti i permessi regolamentati dal CIR sottoscritto il 2.11.2016 e dalla presente nota.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE

Rita Marcomini

Documento firmato digitalmente

ai sensi del c.d Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa